

Cagliari, 7 Ottobre 2020

**A tutto il personale DOCENTE e ATA**  
**Alla DSGA**  
**Registro Elettronico**  
**Sito Web**  
**Atti**

**OGGETTO: fruizione permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della L.104/1992 docenti e personale ATA.**

Si comunica alle Ss.LL. che alla luce delle disposizioni normative relative alla fruizione dei permessi per coloro che assistono i familiari con L. 104, al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti indicazioni:

- **Conferma istanza:** coloro che fruiscono dei permessi retribuiti di cui all'oggetto devono rinnovare/confermare la domanda all'inizio di ogni anno scolastico;
- **Prima istanza:** la richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione della relativa autorizzazione. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

Di seguito si ricordano le principali disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso retribuito di cui all'oggetto e le modalità di fruizione dei permessi:

- l'assistito non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa).
- unico beneficiario: nessun altro familiare deve beneficiare dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito. I permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente:
- in giornate non ricorrenti;
- con comunicazione alla Dirigente della programmazione mensile relativa alla fruizione dei permessi di cui all'oggetto, da inviare all'inizio di ciascun mese e con congruo anticipo, salvo dimostrate situazioni di urgenza (rif. Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010, circ. INPS n. 45 del 01.03.2011);
- nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata, dandone motivata giustificazione;
- le domande relative ai congedi straordinari biennali (ai sensi dell'art. 42 Dlgs 151/2001) sono autorizzate dal Dirigente Scolastico entro 60 giorni dalla richiesta. Possono essere concessi solo se si è conviventi con il familiare disabile.

Per la richiesta NON utilizzare il registro elettronico ma esclusivamente i modelli allegati alla presente circolare.

Per il personale ATA, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 2016/2019, il dipendente ha diritto a fruire dei tre giorni di permesso che possono essere utilizzati a ore nel limite massimo di 18 ore mensili. I lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992 sono tenuti, all'inizio di ogni mese, a comunicare al Dirigente Scolastico, via mail tramite la email istituzionale, le modalità di fruizione dei 3 giorni di permesso per permettere una migliore organizzazione del servizio.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

La Dirigente Scolastica  
prof.ssa Nicoletta Rossi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

Si allega:

1. RICHIESTA DI BENEFICIARE DEI PERMESSI PREVISTI DALLA L.104/92.
2. RICHIESTA CONGEDO RETRIBUITO CON INDENNITA' PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI FAMIGLIA PER ASSISTENZA AL GENITORE;
3. RICHIESTA CONGEDO RETRIBUITO CON INDENNITA' PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI FAMIGLIA PER ASSISTENZA AL CONIUGE;

